

**POLICY DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

**Proprietà del documento:**

Argomento:	Finanza
Descrizione:	<p>Il presente documento intende affrontare uno degli aspetti più rilevanti, e le relative misure attuative<sup>1</sup>, della Direttiva 2004/39/CE, emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (qui di seguito "MiFID", dall'acronimo inglese <i>Markets in Financial Instruments Directive</i>).</p> <p>Uno dei principali obiettivi della normativa sopra menzionata è rappresentato dalla tutela della clientela, che si è tradotta in un nuovo schema di classificazione, nonché in nuove disposizioni che, a seconda dei servizi forniti, portino ad una conoscenza mirata delle caratteristiche e delle necessità del cliente. Nello specifico, la normativa prevede determinati criteri in base ai quali i clienti dell'impresa di investimento devono essere inseriti –in base alla propria natura e alle proprie caratteristiche – in una delle categorie previste. Di conseguenza, l'applicazione della disciplina sulle regole di condotta per gli intermediari, come del resto anche altre discipline, dovrà essere modulata in funzione della categoria di clientela nei confronti della quale l'impresa di investimento presta il Servizio.</p>
Redatto da:	R. Gava
Versione n. / del	Versione 1.0 del 01/03/2010

**Aggiornamenti effettuati:**

Versione 1.0 del 01/03/2010	Versione iniziale

**Banca di Credito Cooperativo di MANZANO**

<sup>1</sup> D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche; Regolamenti Consob adottati con delibere n. 11522/1998, 11768/1998 e 11971/1999 e successive modifiche; Direttiva comunitaria n. 2006/73/CE.

# INDICE

<b>I. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>II. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI .....</b>	<b>5</b>
<b>III. RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>7</b>
<b>IV. CLASSIFICAZIONE STATICA DELLA CLIENTELA.....</b>	<b>9</b>
<b>V. GESTIONE DELLA CLIENTELA IN ESSERE AL 1° NOVEMBRE 2007 .....</b>	<b>12</b>
V.I Riclassificazione dei clienti ordinari ante 1.11.2007 .....	14
V.II Riclassificazione da clienti ordinari ante 1.11.2007 a clienti professionali “di diritto” .....	14
V.III Riclassificazione degli operatori qualificati di diritto ante 1.11.2007.....	15
V.IV Riclassificazione degli operatori qualificati su richiesta ante 1.11.2007 .....	16
<b>VI. CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA CLIENTELA .....</b>	<b>18</b>
VI.I Upgrading da clientela al dettaglio a clientela professionale.....	19
VI.II Upgrading da clientela professionale a controparte qualificata.....	20
VI.III Downgrading da controparti qualificate/clientela professionale a clientela professionale/al dettaglio.....	20
<b>VII. DIFFERENZE DI TRATTAMENTO IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE OPERATA.....</b>	<b>22</b>
VII.I Obblighi di informativa .....	22
VII.II Obblighi di acquisizione delle informazioni dai clienti.....	24
VII.III Accordi con la clientela .....	26
VII.IV Gli obblighi di reportistica verso l’investitore .....	27

## I. PREMESSA

Il presente documento intende affrontare uno degli aspetti più rilevanti, e le relative misure attuative<sup>2</sup>, della Direttiva 2004/39/CE, emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (qui di seguito “MiFID”, dall’acronimo inglese *Markets in Financial Instruments Directive*).

Uno dei principali obiettivi della normativa sopra menzionata è rappresentato dalla tutela della clientela, che si è tradotta in un nuovo schema di classificazione, nonché in nuove disposizioni che, a seconda dei servizi forniti, portino ad una conoscenza mirata delle caratteristiche e delle necessità del cliente. Nello specifico, la normativa prevede determinati criteri in base ai quali i clienti dell’impresa di investimento devono essere inseriti –in base alla propria natura e alle proprie caratteristiche – in una delle categorie previste. Di conseguenza, l’applicazione della disciplina sulle regole di condotta per gli intermediari, come del resto anche altre discipline, dovrà essere modulata in funzione della categoria di clientela nei confronti della quale l’impresa di investimento presta il Servizio.

La ragione fondamentale della graduazione delle regole in funzione della natura dell’investitore è da ravvisarsi nella necessità di individuare un giusto punto di equilibrio tra le esigenze di regolamentazione e di vigilanza del settore dell’intermediazione finanziaria, e quelle di efficienza e flessibilità della disciplina. È infatti intuitivo che trattare un investitore “esperto” alla stessa stregua di un cliente ordinario può risolversi nell’applicazione di regole del tutto inutili e, per tale via, in un dannoso dispendio di risorse, tanto per l’intermediario, quanto per l’investitore: il primo sconterà gli oneri inevitabilmente conseguenti alla necessità di assicurare il rispetto di regole pervasive e dalla portata a volte molto circostanziata; il secondo subirà gli svantaggi derivanti, ad esempio, da un rallentamento nell’esecuzione delle operazioni, o dall’incremento dei costi dell’intermediario (che si tradurrà, inevitabilmente, in un aumento del prezzo dei vari servizi).

Per tale via, la qualificazione dell’investitore quale soggetto “esperto” giustifica la disapplicazione di numerose regole di comportamento, altrimenti concepite per la tutela del cliente “comune”, effettivamente bisognoso di tutela e di protezione. Tuttavia, nella disciplina dei servizi di investimento, la natura “controparte qualificata” del cliente comporta la disapplicazione delle regole di comportamento, ma non l’integrale sottrazione del relativo servizio, o della relativa attività, dall’intera disciplina di settore.

Obiettivo del presente documento è quello di rappresentare la politica di classificazione della clientela adottata dalla **Banca di Credito Cooperativo di Manzano** ( di seguito “Banca”) con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria.

---

<sup>2</sup> D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche; Regolamenti Consob adottati con delibere n. 11522/1998, 11768/1998 e 11971/1999 e successive modifiche; Direttiva comunitaria n. 2006/73/CE.

A tal scopo, vengono di seguito riportate tutte le categorie di clienti previste dalla normativa, nonché i criteri adottati dalla Banca per l'inquadramento iniziale della clientela all'interno delle stesse (c.d. *classificazione statica*). Tali criteri si fondano, sostanzialmente, sull'analisi del possesso da parte dei clienti di determinati requisiti di natura oggettiva, espressamente indicati dalla normativa, il cui esito positivo comporterà l'assegnazione di diritto nelle corrispondenti categorie individuate.

Vengono descritte, inoltre, tutte le possibili variazioni che possono essere operate sulla classificazione inizialmente attribuita, sia nell'ipotesi in cui pervenga una simile richiesta da parte dei clienti, sia nell'ipotesi in cui tale variazione rappresenti una volontà della Banca (ipotesi consentita solamente nel caso in cui tale variazione comporti un maggior livello di protezione per i clienti). La modifica della classificazione può riguardare un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una determinata operazione, o ancora potrebbe interessare la classificazione attribuita in via generale alla clientela (c.d. *classificazione dinamica*).

L'accoglimento delle richieste di diversa classificazione da parte dei clienti è rimessa, tuttavia, alla valutazione discrezionale della Banca, che potrebbe, anche in base a quanto definito nella presente *policy*, accogliere solo in parte la richiesta dei clienti (ad esempio, solo per determinati prodotti o servizi), oppure non accoglierla affatto. In ogni caso, gli obblighi di verifica posti in capo alla Banca per poter concedere un livello di protezione inferiore, sono piuttosto articolati e complessi, in quanto implicano necessariamente il rispetto di determinati criteri e procedure che verranno di seguito descritte.

Nella parte finale della trattazione, è riportato il livello di protezione che verrà garantito alla clientela in funzione della classificazione operata e, conseguentemente, le regole di condotta cui la Banca deve sottostare. Questo in quanto vige il cosiddetto principio della graduazione del livello di protezione in funzione della classificazione attribuita. Tale principio ormai consolidato sia nella legislazione comunitaria, che nella normativa italiana di riferimento, implica di fatto un'applicazione totale, parziale o nulla delle regole di comportamento poste a carico della Banca. Infatti, sebbene tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali vengono prestati servizi di investimento e/o servizi accessori vadano considerate genericamente come "clienti"<sup>3</sup>, questi hanno esigenze di tutela differenti a seconda della classificazione attribuita.

---

<sup>3</sup> Disposizione prevista dalla Direttiva 2004/39/CE al considerando n. 40 e all'art. 4, comma 1, punto 10,

## II. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le presenti indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella *Policy* sui Conflitti d'interesse, nella *Policy* di esecuzione e trasmissione degli ordini e nella *Policy* sugli Incentivi, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui attenersi nella prestazione dei servizi d'investimento.

In particolare:

- la *Policy* sui Conflitti d'interesse definisce il complesso delle misure organizzative adottate per individuare, contenere e gestire i conflitti d'interesse tra la Banca e gli investitori. In quanto tali, i principi contenuti in tale documento devono ispirare ogni comportamento operativo nell'erogazione dei servizi di investimento;
- la *Policy* di esecuzione e trasmissione degli ordini riporta le modalità operative adottate dalla Banca nella prestazione dei servizi di negoziazione ordini (esecuzione conto proprio/terzi e trasmissione), utili al fine di garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente;
- la *Policy* sugli Incentivi fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate (compresi i criteri di calcolo e le modalità di pagamento), le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte, e la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o accessori prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi.

Le linee guida definite nelle suddette *Policy* devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

A fine di assicurare presso tutti gli interessati alla prestazione dei servizi di investimento una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d'uso in apposita Disposizione interna.

Detta normativa, resa accessibile a tutto il personale della Banca, è altresì resa disponibile a tutti gli interessati al processo di erogazione dei servizi di investimento.

Le linee guida della presente norma verranno altresì essere recepite in un documento di sintesi, contenente le informazioni principali sulla Policy di Classificazione della clientela adottata dalla Banca.

Tale documento di sintesi dovrà essere fornito al cliente, su supporto durevole e prima della prestazione dei servizi di investimento, affinché lo stesso possa effettuare acquisire consapevolezza circa la categoria di appartenenza attribuita, nonché sul livello di tutela garantito.

Alla presente *policy* dovrà, inoltre, farsi riferimento in ogni relazione contrattuale, con società o persone chiamate ad intervenire nel complessivo processo di produzione dei servizi d'investimento.

Al fine di salvaguardarne la qualità, la presente *Policy*, è altresì sottoposta periodicamente ad un esame di coerenza con tutti i principi ed i valori adottati dalla Banca, apportandovi, ove necessario, le relative modifiche.

### III. RIFERIMENTI NORMATIVI

La disciplina sulle regole di condotta deve essere modulata in funzione della categoria di clientela nei confronti della quale la Banca presta il servizio di investimento. Infatti, uno degli obiettivi primari della MiFID è volto ad assicurare la tutela della propria clientela in base al nuovo schema di classificazione della stessa che la Banca ha deciso di adottare.

La normativa stabilisce che le imprese di investimento devono classificare i propri clienti, in base a determinate caratteristiche, in una delle tre seguenti categorie: clienti professionali, controparti qualificate e clienti al dettaglio (individuati in via del tutto “residuale”)<sup>4</sup>.

Di queste categorie, solo quella dei **clienti professionali** è oggetto di compiuta ed espressa definizione nella normativa di riferimento<sup>5</sup>. In particolare, per clienti professionali si intendono coloro che sono in possesso di esperienze, conoscenze e competenze tali da far ritenere che le scelte di investimento da essi compiute siano prese consapevolmente e in seguito all’esito di una corretta valutazione dei rischi assunti. Si distinguono tra quelli (“di diritto”) collocati nella categoria in base ad una valutazione astratta del legislatore comunitario (l’elenco include anche soggetti individuati in relazione al loro volume di affari e alla loro dimensione) e i soggetti che possono, invece, richiedere tale classificazione (“su richiesta”). La classificazione “su richiesta” necessita di una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i “clienti professionali”, e può essere operata anche per singoli servizi o strumenti (Allegato 3 del Regolamento Consob 11522/1998).

Le **controparti qualificate**, così definite solo in relazione a specifici servizi<sup>6</sup>, si distinguono tra soggetti espressamente indicati dalla MiFID e soggetti indicati dagli Stati membri, successivamente all’eventuale esercizio dell’opzione legislativa prevista (art. 24, par. 3 della MiFID e art. 50 della Direttiva 2006/73/CE). L’art. 6, comma 2-*quater*, riportato nel decreto legislativo di attuazione della MiFID, prevede che l’esercizio dell’opzione in parola sia demandato, in Italia, alla Consob, sentita la Banca d’Italia.

Essendo quella delle controparti qualificate una categoria integralmente nuova per l’ordinamento italiano, la Consob, allo stato attuale, non ha optato per alcuna estensione della categoria a soggetti diversi rispetto a quelli indicati dalla normativa comunitaria.

---

<sup>4</sup> Per una descrizione dettagliata di tali categorie si rinvia alla sezione dedicata alla *Classificazione statica della clientela*.

<sup>5</sup> Allegato II della Direttiva 2004/39/CE e Allegato n. 3 del Regolamento Consob 11522/1998.

<sup>6</sup> Si rinvia a quanto disposto dal nuovo art. 58 del Regolamento 11522/1998)

Relativamente ai clienti professionali invece, si premette che il legislatore nazionale ha previsto distinti poteri di regolamentazione secondaria tra la Consob (sentita la Banca d'Italia) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla natura, privata o pubblica, dei soggetti interessati (articolo 6, commi 2-*quinquies* e *sexies* riportati nel TUF). Compete, infatti, alla Consob, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione di clienti professionali privati ("di diritto" e "su richiesta"); compete al Ministero, sentite le due Autorità, l'individuazione dei clienti professionali pubblici ("di diritto" e "su richiesta").

Infine, sia la disciplina comunitaria che la disciplina nazionale (rispettivamente, art. 4, comma 1, punto 12, della MiFID ed art. 26, punto 1, lett. e) individuano, mediante un approccio di tipo residuale, i clienti "al dettaglio", identificati in coloro i quali non sono né clienti professionali, né controparti qualificate. Ad essi si applica il regime ordinario di tutela stabilito dagli artt. 19 e ss. della MiFID.

In sede di apertura di un rapporto, dunque, bisognerà anzitutto inquadrare il cliente applicando i criteri di classificazione automatica previsti dalla normativa. Successivamente, l'impresa di investimento potrà offrire al cliente, con modalità che verranno di seguito descritte e sempre in fase di apertura del rapporto, la possibilità di chiedere di essere inserito in un'altra categoria di clientela, diversa da quella della quale avrebbe altrimenti fatto parte<sup>7</sup>. Infatti, la classificazione della clientela può essere modificata sia su iniziativa dell'impresa di investimento, sia su richiesta del cliente. In quest'ultima ipotesi, inoltre, tale variazione risulterà sempre essere subordinata alla valutazione discrezionale dell'impresa di investimento, determinando l'applicazione di regole di condotta differenti.

L'impresa di investimento, infatti, sarà tenuta a osservare l'intera gamma delle regole di condotta previste dalla normativa, a salvaguardia degli interessi della clientela, quando rende un servizio di investimento a un cliente al dettaglio (art. 27 e ss. della Direttiva 2006/73/CE). Quando opera, invece, nei confronti di un cliente professionale, l'impresa sarà esentata dall'osservanza di alcune delle suddette regole. Infine, nell'ambito di un rapporto con una controparte qualificata, l'applicazione delle citate regole risulterà essere del tutto marginale, nell'ottica di un progressivo alleggerimento dei presidi posti a tutela degli interessi della clientela e in funzione del grado di sofisticatezza sempre maggiore della stessa (Art. 24 della MiFID e corrispondente art. 58 del Regolamento Consob 11522/1998).

---

<sup>7</sup> Art. 28 della Direttiva 2006/73/CE e il corrispondente art. 35 del Regolamento Consob 11522/1998.

#### IV. CLASSIFICAZIONE STATICA DELLA CLIENTELA

La normativa comunitaria di primo e secondo livello, nonché la corrispondente normativa nazionale, individua tre categorie di clienti, assegnando a ciascuna di esse diversi livelli di protezione. L'inquadramento della clientela in una delle tre categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva (*classificazione statica*). In sede di apertura di un rapporto con un cliente, dunque, la Banca provvede ad inquadrare lo stesso applicando i criteri di classificazione automatica previsti dal legislatore, attribuendogli pertanto una determinata categoria di appartenenza.

Vengono di seguito riportate le **modalità di classificazione statica della clientela** nelle tre citate categorie.

##### 1. **Clientela professionale**<sup>8</sup> (*di diritto*) include:

- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*); altri investitori istituzionali; agenti di cambio;
- le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti criteri requisiti dimensionali:
  - totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
  - fatturato netto: 40 000 000 EUR,
  - fondi propri: 2 000 000 EUR.
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Il riferimento a criteri quantitativi consente di avere una chiara definizione dei soggetti privati compresi tra la clientela professionale. Con riferimento ai clienti professionali pubblici, invece, la disciplina relativa ai criteri di identificazione degli stessi, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del TUF, sarà definita dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

---

<sup>8</sup> La presente lista ricalca quanto previsto nell' Allegato 3 del Regolamento Consob 11522/1998.

A tal proposito, la MiFID non definisce per i soggetti pubblici criteri quantitativi di identificazione, in quanto l'Allegato II alla Direttiva classifica quali clienti professionali i governi centrali e regionali, nonché gli enti pubblici che gestiscono il debito pubblico.

Per i governi centrali e regionali non sussistono dubbi interpretativi circa la loro classificazione nell'ambito della clientela professionale; anche gli enti locali in quanto gestori del debito pubblico, rientrano a pieno titolo in tale categoria; andrebbero invece compresi nella clientela al dettaglio gli organismi pubblici che non gestiscono il debito pubblico.

Peraltro, con riferimento alla categoria degli "enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico", attesa la varietà dei soggetti che la compongono, si auspica che da parte delle Autorità competenti si forniscano in tempo utile le indicazioni atte a puntualizzare i criteri da seguire per l'individuazione, in concreto, dei soggetti qualificabili come operatori professionali.

## 2. **Controparti qualificate**<sup>9</sup> (di diritto) include:

- le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del T.U. Bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. Bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
- le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva n. 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione<sup>10</sup>;

---

<sup>9</sup> La presente lista ricalca quanto previsto all'art. 6, comma 2-*quarter*, lett.d) TUF.

<sup>10</sup> Essendo le "controparti qualificate" una categoria integralmente nuova per l'ordinamento italiano, attualmente la Consob non ha optato per alcuna estensione della stessa ad "altre categorie di soggetti privati", in possesso di predeterminati requisiti. Nell'ipotesi in cui la Consob, avvalendosi della facoltà riconosciuta dalla normativa comunitaria, decidesse di considerare come controparti qualificate le imprese che rientrano tra i clienti professionali di diritto ai sensi della MiFID, tali imprese potranno essere effettivamente trattate come controparti qualificate solo se abbiano dato una **conferma esplicita** di accettare questo trattamento.

- le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Peraltro, l'attribuzione della qualifica di "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione di determinati servizi di investimento, ovvero per i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione/trasmissione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni. Tale qualifica, infatti, non può essere attribuita alla clientela in relazione alla prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti, gestione portafogli e collocamento di strumenti finanziari.

3. **Clientela al dettaglio**, include i soggetti diversi dai clienti professionali (art. 4, comma 1, punto 12, della MiFID ed art. 26, punto 1, lett. e). Tali clienti vengono individuati mediante un approccio di tipo residuale, in quanto sono rappresentati da tutti coloro che non sono clienti professionali, né controparti qualificate e ad essi si applica il regime ordinario di tutela stabilito dagli artt. 19 e ss. della MiFID (*cfr. infra*).

## V. GESTIONE DELLA CLIENTELA IN ESSERE AL 1° NOVEMBRE 2007

Le nuove regole in materia di classificazione della clientela introdotte dalla MiFID impongono agli intermediari di verificare se ed a quali condizioni sia possibile continuare a trattare la clientela già acquisita secondo la classificazione operata in vigore della disciplina *pre-MiFID*. In base a tale disciplina, infatti, si distinguono due categorie di clienti:

1. gli **operatori qualificati**, come definiti all'art. 31, comma 2, dell'abrogato Regolamento Consob 11522/1998 (ante modifiche di recepimento MiFID);
2. **clienti diversi dagli operatori qualificati** (*clienti al dettaglio*).

Poiché, secondo la MiFID, la categoria di operatore qualificato corrisponde solo concettualmente a quella di cliente professionale, ma non vi è una corrispondenza diretta tra le due, la Banca potrà considerare gli operatori qualificati nella categoria dei clienti professionali solo a determinate condizioni (*cfr.* par. IV.III).

Per i clienti esistenti al 1° novembre 2007 la Banca ha attivato un processo di ri-classificazione in conformità alle nuove categorie di clientela regolamentari, nella consapevolezza che dall'esito di tale operazione dipende, fra l'altro, il contenuto degli specifici obblighi<sup>11</sup> che la Banca stessa dovrà osservare nella prestazione dei servizi di investimento e accessori.

Inoltre, conseguentemente all'attività ri-classificazione di cui sopra, la Banca ha attivato tutti gli interventi necessari all'acquisizione di nuove informazioni sui rapporti in essere, eventualmente necessarie alla classificazione ed all'integrazione/modifica dei contratti in essere con la clientela.

La Banca ha previsto, inoltre, che i clienti già acquisiti **siano destinatari di una comunicazione**<sup>12</sup>, nella quale viene precisata la categoria di appartenenza secondo il nuovo scenario normativo, nonché l'eventuale possibilità di richiedere una diversa classificazione, con tutte le implicazioni che ne derivano sotto il profilo della tutela del cliente. In particolare, tale comunicazione è stata inviata anteriormente al 1° novembre 2007 ai clienti per i quali la categoria di classificazione è variata rispetto alla precedente e in un secondo momento, comunque non oltre il primo semestre 2008, ai clienti per i quali è stata confermata la precedente classificazione. In ogni caso, la Banca

---

<sup>11</sup> Coerentemente con quanto riportato nello Schema di Decreto Legislativo di attuazione delle Direttive Comunitarie (Art. 19, punto 13), la Banca si impegna ad adeguare i contratti in essere al 1° novembre 2007 entro e non oltre la scadenza del 30 giugno 2008.

<sup>12</sup> Infatti, sebbene l'art. 28 par. 1 della Direttiva 2006/73/CE disponga che le imprese di investimento notifichino ai nuovi clienti e ai clienti esistenti la loro classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata, secondo i testi francese e inglese della norma - che chiariscono al riguardo alcune ambiguità del testo italiano - un simile adempimento sembrerebbe doversi osservare (solo) nei confronti dei clienti oggetto di diversa classificazione in conseguenza della sopravvenuta applicazione della MiFID.

non ha proceduto con la prestazione dei servizi di investimento nei confronti di quei clienti che non erano ancora stati oggetto della suddetta comunicazione.

I clienti oggetto di tale comunicazione sono stati individuati come di seguito:

- intestatari di dossier titoli;
- clienti che hanno sottoscritto presso la Banca prodotti assicurativi ramo III e V;
- titolari di certificati di deposito.

Nei paragrafi seguenti vengono descritti i criteri adottati dalla Banca nel processo di ri-classificazione della clientela esistente.

#### **V.I Riclassificazione dei clienti considerati ordinari ante 1.11.2007**

Al 1° novembre 2007 ampia parte degli attuali clienti classificati come ordinari è stata ricondotta all'interno della categoria riservata alla **clientela al dettaglio**. In tal caso, il passaggio al nuovo regime normativo ha presentato un elemento di continuità dato dal fatto che il cliente è rimasto nella categoria alla quale è associato il massimo livello di tutela.

#### **V.II Riclassificazione da clienti ordinari a clienti professionali “di diritto”**

Considerazioni diverse sono state fatte nell'ipotesi in cui il cliente ordinario ante 1.11.2007 possedesse le caratteristiche per rientrare nella categoria dei **clienti professionali “di diritto”**. Come già rilevato in precedenza, tale circostanza si verificava in presenza delle nuove categorie di clienti professionali individuate dalla Consob<sup>13</sup>

Effettuate le opportune verifiche e raccolta la pertinente documentazione, necessaria ad accertare il possesso di determinati requisiti, la Banca ha provveduto, in caso di esito positivo, a comunicare ai clienti in questione la nuova classificazione attribuita. In questa fattispecie, verificandosi un indubbio mutamento di “status” del cliente, la Banca ha provveduto all'inoltro dell'informativa entro il 1° novembre 2007 illustrando il livello di tutela garantito al cliente in seguito alla nuova classificazione attribuita.

---

<sup>13</sup> I negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); le imprese di grandi dimensioni (Allegato n. 3 Regolamento Consob 11522/1998).

Solo nei casi in cui la Banca si fosse trovata a disporre dei dati necessari per l'attribuzione della corrispondente classificazione (ad esempio, quelli relativi a totale di bilancio, fatturato netto e fondi propri) in data successiva il 1° novembre 2007, si è stabilito di comunicare al cliente, dopo la data predetta, la relativa variazione di classificazione, ovviamente con effetto dalla stessa.

Qualora si trattasse di un soggetto che rientrava anche nella categoria delle controparti qualificate, come risultante dal nuovo art. 6, comma 2-*quarter*, lett.d), del TUF<sup>14</sup>, la comunicazione avrebbe dovuto precisare che, in relazione ai servizi di cui all'art. 58, comma 3, del Regolamento Consob 11522/1998, la Banca considera il cliente come controparte qualificata. Tale comunicazione sarebbe stata comunque garantita anche nell'ipotesi in cui al cliente fossero stati già attualmente prestati, nel rispetto della normativa *pre-MiFID*, i servizi della specie.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la Consob, avvalendosi della facoltà riconosciuta dalla normativa comunitaria, decidesse di considerare come controparti qualificate anche altri soggetti di natura privata (ad esempio le imprese di grandi dimensioni) che rientrano tra i clienti considerati come professionali dalla MiFID, tali soggetti possono essere effettivamente trattati come controparti qualificate solo nell'ipotesi in cui la Banca abbia preventivamente richiesto ed ottenuto una **conferma esplicita** dagli stessi circa tale trattamento.

### **V.III Riclassificazione degli attuali operatori qualificati di diritto ante 1.11.2007**

La Banca ha ritenuto di ricondurre i soggetti appartenenti alla categoria "operatori qualificati di diritto" nell'ambito dei clienti professionali (e/o delle controparti qualificate in relazione a quanto sopra evidenziato), a condizione che tale tipologia di soggetti risultasse essere prevista nelle classi di destinazione dalla normativa e previa verifica del possesso dei necessari requisiti (iscrizioni in albi/elenchi, dati di bilancio, etc.).

Pur essendo ipotizzabile in tale circostanza l'esenzione dall'obbligo di notifica (tanto più che in generale il cliente professionale gode di maggiore protezione rispetto all'attuale operatore qualificato), la Banca ha previsto ad ogni modo di comunicare allo stesso entro il 1° novembre 2007 la sua nuova classificazione e le altre avvertenze più volte ricordate.

---

<sup>14</sup> Rientrano in tale categoria: gli altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; i soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*); gli altri investitori istituzionali; i governi nazionali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico; le Banche centrali e le organizzazioni e le organizzazioni sopranazionali a carattere pubblico.

Qualora si trattasse di un soggetto rientrante anche nella categoria delle controparti qualificate ai sensi del nuovo art. 6, comma 2-*quater*, del TUF, la comunicazione deve precisare che, in relazione ai servizi di cui al comma 1 del medesimo articolo, la Banca considera il cliente appunto come “controparte qualificata”. Tale comunicazione viene comunque garantita anche nell’ipotesi in cui al cliente siano già attualmente prestati, nel rispetto della normativa *pre-MiFID*, i servizi della specie.

#### **V.IV Riclassificazione degli operatori qualificati su richiesta ante 1.11.2007.**

Si tratta di una tipologia di clienti che, presentando apposita documentazione o redigendo specifiche dichiarazioni, in passato ha richiesto di propria iniziativa alla Banca di essere considerata come operatore qualificato.

Sono state individuate due situazioni particolari riconducibili alla circostanza sopra esposta:

1. **Persone fisiche** che in passato avevano documentato il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal TUF per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare.
2. **Società o persona giuridica** in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, espressamente dichiarata a suo tempo per iscritto dal legale rappresentante. In tale circostanza, la normativa *pre-MiFID* non prescriveva in senso stretto una valutazione di merito della dichiarazione ricevuta dal legale rappresentante della società/persona giuridica, valutazione peraltro che i singoli intermediari potevano decidere autonomamente di compiere<sup>15</sup>.

Sebbene la MiFID abbia ammesso, a determinate condizioni, la possibilità di considerare come cliente professionale chi è stato precedentemente classificato in una categoria analoga pur non appartenendovi di diritto, la Consob nelle disposizioni contenute nell’Allegato n. 3 del nuovo Regolamento Intermediari sembra aver precluso tale possibilità, non inserendo la corrispondente disposizione normativa MiFID.

Ciò premesso, la Banca ha provveduto entro il 1° novembre 2007 con la riclassificazione dei precedenti operatori qualificati “su richiesta” nella categoria riservata alla clientela al dettaglio. La possibilità di procedere con una

---

<sup>15</sup> La dichiarazione in esame, infatti, come precisato da parte della giurisprudenza in materia, presentandosi come mera “dichiarazione autoreferenziale”, non è sufficiente ad individuare se si è o meno in presenza di un “operatore qualificato”. La dichiarazione del legale rappresentante rilasciata all’intermediario su moduli predisposti dall’intermediario stesso, non esime dunque la banca dal verificare, nel rispetto del principio di “diligenza professionale” ex art. 21 del TUF, l’effettivo possesso della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, ciò nell’esigenza che vi sia una reale corrispondenza tra quanto affermato in dichiarazione e la situazione della persona giuridica che chiede di essere trattata come “operatore qualificato”.

successiva, quanto ulteriore, variazione della classificazione attribuita a tali clienti resta, pertanto, subordinata alla sezione della presente *policy* dedicata alla “classificazione dinamica” della clientela.

Per quanto concerne le comunicazione relativa alla classificazione dei clienti della specie, la Banca provvederà, inoltre, a fornire informativa circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela.

## VI. CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA CLIENTELA

La Direttiva prevede determinati criteri in base ai quali i clienti di un'impresa di investimento devono essere inseriti automaticamente, in base alla propria natura e alle proprie caratteristiche, in una delle tre categorie MiFID sopra citate (*classificazione statica*).

È bene precisare come l'assegnazione di partenza ad una delle tre categorie MiFID non precluda la possibilità di classificare un cliente in modo differente rispetto a quanto fatto in sede di classificazione di prima istanza (***classificazione dinamica***). Tale modifica può avvenire sia su iniziativa della Banca, sia su richiesta del cliente. La variazione della classificazione può riferirsi alla prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione o può riferirsi al cliente in via generale. L'appartenenza ad una categoria piuttosto che ad un'altra determina l'applicazione di regole di condotta e di livelli di salvaguardia differenti. Il livello di protezione più elevato sarà applicato ai clienti al dettaglio, in quanto rappresentano i soggetti più meritevoli di attenzioni in termini di tutela e di informativa.

Vengono di seguito formalizzate le possibili variazioni di categoria consentite dalla normativa (*in toto* ed in relazione a determinati prodotti o servizi) e le modalità operative di gestione in caso di richiesta di diversa classificazione, sia da parte del cliente che su iniziativa della Banca stessa.

La Direttiva comunitaria consente sia passaggi di categoria che aumentano il livello di protezione e di tutela dell'investitore (***downgrading***), sia variazioni che riducono il livello di informativa e di tutela (***upgrading***).

In sintesi vengono consentite le seguenti variazioni di classificazione:

<b>Classificazione statica</b>	<b>Classificazione Dinamica</b>	<b>Passaggio di categoria</b>
Da clientela al dettaglio	A clientela professionale	<i>Upgrading</i>
Da clientela professionale	A controparte qualificata	<i>Upgrading</i>
Da controparte qualificata	A clientela professionale	<i>Downgrading</i>
Da cliente professionale	A cliente al dettaglio	<i>Downgrading</i>
Da controparte qualificata	A cliente al dettaglio	<i>Downgrading</i>

### VI.1 *Upgrading* da clientela *al dettaglio* a clientela professionale

Ai clienti al dettaglio è consentito, in prima approssimazione, il passaggio alla categoria dei clienti professionali, rinunciando ad alcune delle protezioni previste dalla normativa. Tuttavia, tale passaggio è consentito solo nel rispetto di condizioni molto stringenti. In linea generale, infatti, la disapplicazione delle regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali viene ammessa solo dopo aver effettuato un'adeguata valutazione **della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze** del cliente, attraverso la quale la Banca possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi prestati, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume (Allegato 3, Sez. II, Clienti Professionali Privati, Nuovo Regolamento Intermediari Consob n. 16190/07).

La procedura per la modifica della categoria di classificazione si articola nei seguenti passaggi:

- i. richiesta in forma scritta da parte del cliente (sia persona fisica che giuridica), di essere trattato come cliente professionale a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione;
- ii. inoltro al cliente di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune protezioni;
- iii. dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza in ordine alle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;

La Banca, prima di accettare la richiesta di passaggio di categoria, valuta l'esperienza, la competenza e le conoscenze del cliente in relazione ai servizi/ operazioni per i quali ha richiesto una diversa classificazione accertando la sussistenza di almeno due dei seguenti criteri:

- il cliente ha svolto operazioni di dimensioni significative sul mercato di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore di portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000 €;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra, è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

La Banca prima di accogliere la richiesta di diversa classificazione **accerta** che il cliente possieda i requisiti suddetti. Si noti che, nello spirito della disciplina comunitaria, con il termine "accertarsi" si intende non solo una

semplice presa visione della documentazione consegnata e/o attestata dal cliente, ma un accertamento “fattuale” delle caratteristiche dello stesso, **basato su dati oggettivi non discrezionali**. Sarà compito del cliente, pertanto, dimostrare con apposita documentazione, il rispetto dei suddetti requisiti.

La Banca, infine, dopo aver opportunamente verificato il rispetto dei requisiti descritti in precedenza, accoglie la richiesta dei clienti classificandoli nella categoria relativa alla clientela professionale. La Banca può rifiutare di accogliere la richiesta di *upgrading* ogniqualvolta ritenga che il cliente non possieda i requisiti richiesti dalla normativa applicabile o dalle procedure interne adottate, purché tale rifiuto non appaia in concreto discriminatorio o comunque palesemente lesivo degli interessi della clientela.

Infine, spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia la Banca dovesse constatare che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali, adotterà appropriati provvedimenti, declassando il cliente nella categoria riservata alla clientela al dettaglio.

#### **VI.II *Upgrading* da clientela professionale a controparte qualificata**

Sebbene la MiFID abbia concesso la possibilità agli Stati membri di estendere la categoria delle controparti qualificate anche a soggetti che, secondo quanto riportato nell'art. 24 della MiFID, non lo sono di diritto, la Consob<sup>16</sup> ha preferito, almeno nella prima fase di implementazione della disciplina, non usufruire di tale facoltà concessa dal legislatore comunitario (commento all'art. 58 del Nuovo Regolamento Intermediari Consob n. 16190/07).

La Banca si impegna, pertanto, nel pieno rispetto della normativa nazionale, a **non consentire il passaggio della clientela professionale “non di diritto” alla categoria riservata alle controparti qualificate.**

#### **VI.III *Downgrading* da controparti qualificate/clientela professionale a clientela professionale/al dettaglio**

Ciononostante, la classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale ovvero, in **via espressa**, come un cliente al dettaglio. La stessa considerazione vale per i clienti professionali, i quali nell'ipotesi in cui ritengano di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderino un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come clienti al dettaglio.

---

<sup>16</sup> Per l'Italia è stata delegata la Consob, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2-quarter, lett. d), punto 1), del nuovo TUF.

Tale maggior livello di protezione può essere richiesto sia direttamente dal cliente, sia su iniziativa della Banca. Sebbene il cliente abbia il diritto di richiedere una diversa classificazione, la Banca non è conseguentemente obbligata all'accettazione della stessa.

L'eventuale accordo che attribuisca ai clienti un maggior livello di tutela (*downgrading*), dovrà essere formalizzato **per iscritto** tra le parti e dovrà stabilire le tipologie di servizi ovvero le singole operazioni per i quali si applica tale trattamento. L'accordo scritto è obbligatorio per legge solo se la richiesta del cliente è espressamente finalizzata ad ottenere il trattamento di cliente al dettaglio. La Banca, tuttavia, richiede che vi sia un accordo scritto aventi le medesime caratteristiche sopra citate, anche nel caso in cui si acconsenta al passaggio da controparte qualificata a cliente professionale. In ogni caso la Banca provvederà alla relativa **comunicazione** della nuova classificazione attribuita al cliente.

## VII. DIFFERENZE DI TRATTAMENTO IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE OPERATA

Innanzitutto, occorre precisare come lo scenario disegnato dalle Direttive comunitarie e dalla corrispondente normativa nazionale di attuazione, è volto a garantire una graduazione degli adempimenti in funzione del diverso tipo di clientela.

L'obiettivo della seguente sezione consiste nell'elencare le similitudini e le differenze che esistono, in termini di obblighi di informativa e di tutela, rispetto alle diverse categorie di clientela.

In *primis*, la Banca provvede a notificare a tutta la clientela, su supporto duraturo:

- la categoria nella quale sono stati classificati,
- l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.

Quando la Banca inoltra tali comunicazioni ai clienti oggetto di *upgrading*, sarà necessario dettagliare le principali conseguenze connesse alla nuova classificazione attribuitagli. Verrà, inoltre, successivamente valutata l'opportunità di adattamento del contenuto dei contratti in essere, nonché le modalità operative più adeguate a tal fine.

### VII.I Obblighi di informativa

Con riferimento agli obblighi di informativa che la Banca si impegna a rispettare con riferimento alla propria clientela, viene previsto quanto segue:

1. Clientela al dettaglio: la Banca si impegna a precisare i termini di qualsiasi accordo per la prestazione di servizi di investimento o accessori, e, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a fornire le informazioni circa:
  - *l'impresa di investimento e i suoi servizi*. Verranno esplicitate tutte le informazioni generali riguardanti la Banca e i servizi offerti alla clientela, nonché tutte le specifiche informazioni necessarie allorché si tratti di gestione del portafoglio (Art. 29 del nuovo Regolamento Intermediari);
  - *la natura e i rischi degli strumenti finanziari*. Verrà fornita ai clienti una descrizione sufficientemente dettagliata circa la natura e le caratteristiche del tipo specifico di strumento finanziario, nonché dei rischi ad esso connessi. Tali informazioni verranno strutturate in modo da essere con ogni probabilità

comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute (Art. 31 del nuovo Regolamento Intermediari);

- *la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela.* Verranno dettagliate le informazioni da dare al cliente in relazione alla detenzione da parte della Banca dei suoi strumenti finanziari, nonché informazioni relative ad altri servizi (Art. 30 del nuovo Regolamento Intermediari);
- *i costi e oneri connessi agli strumenti finanziari o ai servizi.* Verranno dettagliate le informazioni da fornire al cliente sui costi e gli oneri relativi ai servizi prestati o da prestare. In particolare, gran parte di tali informazioni sarà rappresentata da: il prezzo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate tramite la Banca o, se non può essere indicato un prezzo esatto, la base per il calcolo del prezzo totale cosicché il cliente possa verificarla (Art. 32 del nuovo Regolamento Intermediari);
- *le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali* (Art. 33 del nuovo Regolamento Intermediari);
- *all'esistenza ed ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.*

2. Clientela professionale: la Banca provvederà a fornire a tale categoria di soggetti informazioni in tempo utile prima della prestazione del servizio, esclusivamente in relazione:

- *alla natura e i rischi degli strumenti finanziari;*
- *alla salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela.* In particolare, verrà fatto esplicito riferimento all'ipotesi in cui i conti che contengono strumenti finanziari o fondi siano soggetti ad un ordinamento giuridico diverso da quello di uno Stato membro;
- *all'esistenza ed ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.*

## **VII.II Obblighi di acquisizione delle informazioni dai clienti**

Come più volte ricordato nel corso del presente documento, uno degli obiettivi primari che la MiFID intende perseguire è l'aumento del livello di tutela che le imprese di investimento dovrebbero garantire alla propria clientela. Tali obblighi sono stati concretamente tradotti in una nuova classificazione della clientela, nella necessità di garantire loro un adeguato livello di informazione e, infine, nella necessità di ottenere dagli stessi informazioni utili alla realizzazione di opportune valutazioni.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, la Banca al fine di espletare tutti gli adempimenti inerenti alla **valutazione di adeguatezza**, previsti in relazione alla prestazione dei servizi di consulenza e gestione patrimoniale, si impegna ad acquisire dalla **clientela al dettaglio**, prima di procedere con la prestazione dei servizi di investimento, informazioni circa:

- gli obiettivi di investimento del cliente;
- la situazione finanziaria del cliente, al fine di verificarne la capacità di sopportazione dei rischi connessi agli investimenti proposti;
- le esperienze e conoscenze del cliente necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione raccomandata o alla gestione del suo portafoglio.

Riguardo ai **clienti professionali** la Banca ha deciso, avvalendosi legittimamente di una opzione concessa dalla normativa di riferimento, di presumere che:

- gli stessi possiedano le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti qualsiasi prodotto, operazione e servizio per i quali tali clienti siano classificati nella categoria dei clienti professionali;
- siano finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli specifici obiettivi di investimento, quando il servizio consista nella consulenza: questa presunzione vale, tuttavia, limitatamente ai clienti che possono essere qualificati come clienti professionali di diritto.

Conseguentemente, per i clienti professionali la valutazione di adeguatezza, da operarsi in connessione con la prestazione del servizio di consulenza/gestione, sarà parzialmente semplificata rispetto a quella da effettuarsi nei confronti dei clienti al dettaglio, in particolare nell'ipotesi di servizio di consulenza (prestato al cliente professionale di diritto), in quanto potenzialmente limitata all'investigazione sugli obiettivi di investimento dello stesso.

Con riferimento al **test di appropriatezza** la Banca prevede di richiedere al cliente informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o prodotto in questione sia appropriato per il cliente.

Resta fermo il diritto per la Banca di presumere che il cliente professionale abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi a quei determinati servizi di investimento od operazioni o a quei tipi di operazioni o prodotti per i quali il cliente è classificato come professionale. Di conseguenza, in via generale, la valutazione di appropriatezza per singole operazioni poste in essere da clienti professionali, in relazione ai quali la Banca possiede informazioni aggiornate e complete circa le esperienze e conoscenze, potrà essere omessa.

Infine, viene contemplata la possibilità di svolgere i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari, negoziazione conto proprio ed esecuzione di ordini per conto della clientela in regime di *execution only*, usufruendo così degli sgravi di natura operativa derivanti dal mancato obbligo di procedere con le opportune valutazioni di appropriatezza. Tale possibilità, tuttavia, risulta essere subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

1. si tratti di servizi connessi a specifici strumenti finanziari quali azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, obbligazioni o altri titoli simili (esclusi quelli che incorporano, nella loro struttura, uno strumento derivato), OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi;
2. il servizio venga prestato su iniziativa dell'investitore, il quale deve aver espressamente richiesto di riceverlo in regime di *execution only*;
3. l'investitore sia stato chiaramente informato che l'impresa di investimento, nel prestare il servizio richiesto, non è tenuta a valutare l'idoneità dello strumento prestato o proposto e che, pertanto, non sussiste la tutela offerta dalle relative norme di comportamento degli intermediari. Tale informazione può essere resa anche in forma standardizzata;
4. l'impresa di investimento rispetti i propri obblighi in tema di conflitto di interessi, di cui all'art. 18 della Direttiva.

Nel caso in cui la Banca dovesse trovarsi a prestare i suddetti servizi nel rispetto delle condizioni sopra esposte (ricadendo quindi nel regime di *Execution Only*), darà adeguata informativa al cliente circa le modalità con cui intende avvalersi delle esenzioni concesse dalla normativa e le conseguenze in termini di rischio per il cliente.

### **VII.III Accordi con la clientela**

L'art. 19, comma 7, della MiFID dispone l'obbligo per gli intermediari di predisporre "una registrazione che comprende il documento o i documenti concordati tra l'impresa di investimento ed il cliente in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l'impresa fornirà servizi al cliente. I diritti e gli

obblighi delle parti del contratto possono essere integrati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici”.

Sulla base di tale previsione legislativa, la Banca provvederà alla prestazione dei servizi di investimento a propri clienti al dettaglio non prima di aver provveduto alla conclusione con gli stessi di un contratto scritto. In particolare, la Banca nella prestazione di tutti i servizi di investimento, anche per lo stesso servizio di consulenza in materia di investimenti sebbene non previsto dalla normativa<sup>17</sup>, ad un nuovo cliente al dettaglio per la prima volta dopo il 1° novembre 2007, provvederà alla conclusione di un **accordo di base scritto**, in cui vengano fissati i rispettivi diritti e obblighi essenziali della Banca e del cliente. Di tale contratto verrà mantenuta evidenza presso la Banca mediante una apposita “registrazione”, mentre copia dello stesso verrà consegnata al cliente.

Nella normativa vigente la materia dei contratti trova collocazione nell’art. 23 del nuovo TUF, il quale stabilisce come regola generale l’obbligo di adottare, per i contratti aventi ad oggetto servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti, la **forma scritta**. La particolarità della disciplina recata dal TUF consiste in ciò che la regola della forma scritta può essere derogata dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, in presenza di motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, in relazione a particolari tipi di contratti per le quali la forma scritta si riveli non necessaria o non opportuna. Il corrispondente articolo nella regolamentazione di attuazione (art. 37 del nuovo Regolamento Intermediari) sembra, pertanto, disapplicare in presenza di clienti professionali regole tipicamente volte ad assicurare la tutela di controparti deboli<sup>18</sup>.

In relazione a quanto sopra esposto, la Banca si riserva la facoltà di valutare, prima di procedere con la prestazione di tutti i servizi di investimento, se ottemperare all’obbligo della forma scritta dei contratti in presenza di clienti professionali e controparti qualificate.

#### **VII.IV Gli obblighi di reportistica verso l’investitore**

Al fine di elevare il livello di tutela da garantire alla clientela, la Banca si impegna a garantire un’adeguata reportistica, con riferimento ai servizi di investimento prestati. In particolare, verranno nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla normativa di riferimento, inviati ai clienti i seguenti *report* informativi:

- Comunicazione rispetto all’esecuzione di ordini che esulino dalla gestione del portafoglio. La Banca si impegna a fornire, su base regolare e con sufficiente grado di dettaglio, informazioni, sotto forma di

---

<sup>17</sup> La Direttiva 2004/39/CE esclude, infatti, l’obbligo della conclusione di un contratto scritto con i clienti per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. A tal proposito, preme ricordare che la MiFID ha incluso la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari tra i servizi di investimento (considerando 3), precedentemente considerata tra i servizi accessori (art. 1, comma 6, lett. f, TUF). Infatti, per via della sempre maggiore dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate, è stato opportuno includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento che richiedono un’autorizzazione.

<sup>18</sup> Regole di fatto già non obbligatorie per la prestazione dei servizi di investimento nei confronti delle controparti qualificate (cfr. art. 24 della MiFID).

“report”, ai loro clienti in relazione alla tipologia del servizio di investimento loro prestato, se differente dalla gestione di portafogli (Art. 53 del nuovo Regolamento Intermediari).

Con specifico riferimento ai *report* riguardanti l'esecuzione di ordini connessi ai servizi di negoziazione e di raccolta ordini, la Banca prevede di:

- fornire una pronta comunicazione al cliente, su supporto durevole, contenente informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine;
- nel caso di **cliente al dettaglio**, l'invio della nota di conferma dell'esecuzione dell'ordine, entro il giorno lavorativo seguente, con le seguenti informazioni: giorno e ora di negoziazione; tipo e natura dell'ordine; indicazione dello strumento e della sede di esecuzione dello stesso; il quantitativo; il prezzo unitario e il corrispettivo totale; le commissioni; le spese applicate.

In tutti i casi nei quali l'esito dell'ordine è subordinato alla conferma di un terzo soggetto o dal Mercato (negoziazione conto terzi o raccolta ordini), la Banca prevede di adempiere ai suddetti obblighi solo mediante l'inoltro al cliente di una comunicazione entro il giorno lavorativo seguente la ricezione della conferma da tale terzo.

- Obblighi di comunicazione riguardanti la gestione del portafoglio. Con riferimento al servizio di gestione del portafoglio di investimenti la Banca si impegna a fornire ai propri clienti rendiconti periodici delle attività svolte (art. 54 del nuovo Regolamento Intermediari). Tra le informazioni che verranno riportate in tali *report* periodici, si segnalano quelle riguardanti una sintesi dei contenuti e della valutazione del portafoglio, nonché l'importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto. Tali rendiconti periodici verranno forniti ai **clienti al dettaglio** con cadenza semestrale. Peraltro, se il cliente al dettaglio lo richiede, il rendiconto verrà fornito su base trimestrale o anche mensile nel caso in cui lo stesso abbia autorizzato la Banca alla gestione di un portafoglio caratterizzato da “effetto leva”.

Qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite, operazione per operazione, la Banca si impegna a fornire prontamente a tale cliente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione da parte del gestore di portafoglio, le informazioni essenziali in merito a tale operazione su supporto durevole. In questo caso il rendiconto periodico avrà cadenza almeno annuale.

- Obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardanti le operazioni di gestione del portafoglio o le operazioni con passività potenziali. La Banca, allorché conclude operazioni di gestione del portafoglio per clienti

al dettaglio o gestisce conti di clienti al dettaglio che includono “una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali”, si impegna, in aggiunta agli obblighi, di cui all’art. 54 del nuovo Regolamento Intermediari, a comunicare ogni eventuale perdita che ecceda una determinata soglia, convenuta precedentemente con il cliente (art. 55 RI). Tale comunicazione verrà effettuata non più tardi della fine del giorno lavorativo in cui tale soglia è stata superata o nel giorno lavorativo successivo qualora la soglia sia stata superata in giorno non lavorativo.

- Rendiconti degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela. La Banca provvede all’inoltro al cliente, almeno con cadenza annuale, di rendiconti degli strumenti finanziari o dei fondi detenuti per suo conto (art. 56 del nuovo Regolamento Intermediari). La rendicontazione oggetto dell’obbligo in questione, include un’elencazione di tutti gli strumenti finanziari/fondi detenuti dalla stessa per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto, la misura con cui gli strumenti finanziari o fondi sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli, nonché l’entità di eventuali vantaggi maturati dal cliente in relazione ai servizi di investimento prestati.